

IL RIFUGIO DEL FONDO PATRIMONIALE

Gentile avvocato,

siamo una coppia di giovani sposi in regime di separazione dei beni, il matrimonio per ora procede felicemente ma vorremmo prevedere, allorché ve ne sia la possibilità, degli accordi tra noi che ci permettano di vincolare una parte dei nostri beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, qualora, in un futuro, ve ne fosse bisogno.

Esiste un mezzo legalmente valido per realizzare questo nostro desiderio?

Grazie

Marco e Clara '75

Cari sposini previdenti, sorprende piacevolmente che due giovani come Voi si pongano quesiti di tale spessore, soprattutto in un momento di serenità del rapporto, che costituisce, indubbiamente, il momento migliore per porre in essere accordi bilaterali a tutela della famiglia .

Il mezzo giuridico per realizzare il vostro desiderio esiste e si chiama Fondo Patrimoniale .

Il fondo patrimoniale è costituito da beni vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, onde consentire alla stessa il godimento di un tenore di vita tendenzialmente costante nel tempo. E' consentito stipulare la convenzione in esame prima o dopo la celebrazione del matrimonio.

Il conferimento dei beni può essere opera di ambedue i coniugi, di uno solo di essi od anche di un terzo.

Quest'ultimo può trasferire i beni, oltre che mediante negozi "*inter vivos*" (atto di vendita , per esempio) anche col testamento.

I coniugi divengono, a seguito della stipula di questo contratto, contitolari per

quote uguali dei beni destinati al fondo. I figli godono dei vantaggi provenienti dal fondo ma non sono titolari del medesimo.

Questa convenzione deve essere stipulata per atto pubblico oppure, come si è appena detto, quando costituente è il terzo, anche in forma testamentaria.

Quanto all'oggetto possono far parte del fondo patrimoniale, secondo quanto prevede l'art. 167 del Codice Civile, beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito; rimangono vincolati al soddisfacimento dei bisogni familiari anche i frutti prodotti dai beni suddetti e le somme ricavate dalla loro vendita.

L'amministrazione del fondo spetta ad ambedue i coniugi secondo le regole della comunione legale: essi possono stipulare disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione, occorre invece l'agire congiunto per quelli di straordinaria amministrazione. Devono compiersi congiuntamente (a prescindere dal fatto che risultino di ordinaria e straordinaria amministrazione) gli atti volti ad alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare (si pensi per esempio alla stipula di un preliminare) i beni del fondo.

Se vi sono figli minori occorre altresì l'autorizzazione del Tribunale dei Minorenni che può essere concessa nei soli casi di necessità od utilità evidente. Il Giudice può in questo caso imporre il reimpiego nell'acquisto di nuovi beni, della somma ricavata dall'alienazione.

Nella gestione del fondo i coniugi sono tenuti a rispettare la destinazione dei beni a vantaggio della famiglia e, in particolare, ad impiegare i frutti per il soddisfacimento dei bisogni di vita della stessa. Il fondo può essere accresciuto mediante nuovi conferimenti provenienti dai coniugi stessi (o da uno di essi) o da un terzo.

Lo scioglimento e l'annullamento del matrimonio sono le cause previste dalla legge per l'estinzione del fondo.

Se vi sono figli o discendenti minori, il fondo resta in vista fino a che l'ultimo di questi abbia raggiunto la maggiore età. In tale ipotesi, se la condotta dei coniugi pone in pericolo l'integrità del fondo stesso, il Giudice può attribuirne ai minori una quota in proprietà od in godimento. L'autorità giudiziaria può anche dare disposizioni circa l'amministrazione del patrimonio (fermo restando, in linea di principio, il diritto dei coniugi di provvedere alla stessa).

Non è invece causa di scioglimento del fondo l'esaurimento dei beni che lo compongono essendo sempre possibile l'intervento in futuro di ulteriori conferimenti.